



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

2022

Determinazione dell'8 febbraio 2022, n. 17



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO

2022

Relatore: Presidente della Sezione Manuela Arrigucci

Ha collaborato per la ricerca e
l'aggiornamento normativo:
la dr.ssa Daniela Redaelli



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza in seduta plenaria dell'8 febbraio 2022, n 17, tenutasi in videoconferenza - ai sensi dell'art. 85, comma 8 *bis*, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e ss. mm. ii., nonché, da ultimo, ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, in corso di conversione, in conformità alle "Regole tecniche e operative" adottate con decreti del Presidente della Corte dei conti del 18 maggio 2020, n. 153, del 27 ottobre 2020, n. 287 e del 31 dicembre 2021, n. 341; visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

viste le norme di organizzazione della Sezione del controllo sugli enti di cui alla determinazione n. 10 del 1° marzo 1990, nel testo risultante dalle modifiche apportate, da ultimo, con la determinazione n. 7 del 30 gennaio 2020;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 21/SSRRCO/INPR/21 del 21 dicembre 2021 relativa alla "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2022";

udito il relatore, Presidente della Sezione Manuela Arrigucci;

DELIBERA

il programma dell'attività della Sezione del controllo sugli enti per l'anno 2022 nel testo che segue, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.



CORTE DEI CONTI

Dispone che la presente determinazione, unitamente al programma dell'attività della Sezione del controllo sugli enti per l'anno 2022, che ne costituisce parte integrante, siano trasmessi, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Copia della presente determinazione verrà, altresì, trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze ed ai Ministri interessati.

RELATORE

Manuela Arrigucci

PRESIDENTE

Guido Carlino

DIRIGENTE

Fabio Marani

depositata in segreteria il



INDICE

PREMESSA	1
1. PROFILI FUNZIONALI ED ORGANIZZATIVI DELLA SEZIONE	2
1.1 Enti controllati.....	2
1.2 Organizzazione della Sezione e risorse disponibili.	3
1.3 Digitalizzazione e Sistema informatico.	5
2. CRITERI DEL CONTROLLO DELLA SEZIONE.....	6
2.1 Criteri relativi agli adempimenti legati al PNRR.....	6
2.2 Criteri generali del controllo.	8
3. CONTENUTO E OGGETTO DEL CONTROLLO.	11
3.1 Relazioni di settore.	11
3.2 Contraddittorio.	11
3.3 Contenuto e profili gestionali oggetto del controllo.....	12
3.3.1 Enti previdenziali.	15
3.3.2 Enti del terzo settore.	16
3.3.3 Società di capitali.....	17
3.3.4 Enti parco.....	18
3.3.5 Autorità del sistema portuale.	19
3.3.6 Autorità di bacino distrettuale.	20
3.3.7 Enti di ricerca.	21
3.4 Controllo ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.....	24
4. PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI.	25
4.1 Le leggi di bilancio: riflessi sugli enti sottoposti a controllo.	25
4.2 La normativa riguardante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.	27
4.3 Armonizzazione dei sistemi contabili.....	29
4.4 Disposizioni di contenimento della spesa.....	30

PREMESSA

Con il presente documento vengono definite le linee programmatiche dell'attività della Sezione per l'anno 2022, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri di riferimento del controllo deliberati dalle Sezioni riunite in sede di controllo nell'adunanza del 21 dicembre 2021 (delib. n. 21/SSRRCO/INPR/21) al fine di garantire che le funzioni di controllo siano esercitate secondo canoni uniformi.

La legge 21 marzo 1958, n. 259, di diretta attuazione dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione, ha disciplinato l'esercizio delle funzioni di controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria prevedendo, a tal fine, l'istituzione di una speciale Sezione della Corte dei conti.

La medesima legge dispone, con carattere di necessità, il controllo, con esito di referto annuale al Parlamento, sulla gestione finanziaria di ciascuno degli enti sottoposti all'esame della Corte; dunque la programmazione della Sezione non può dar luogo a decisioni selettive in ordine ai soggetti destinatari e ai contenuti del controllo, ma ha l'obiettivo di indicare metodologie e criteri ai quali improntare l'esame delle gestioni e di individuare nuovi profili delle attività svolte dagli enti meritevoli di approfondimento, in coerenza con i mutamenti degli assetti ordinamentali e delle politiche pubbliche e in continuità con le verifiche effettuate nell'anno appena decorso.

Pur tenendosi conto dell'esigenza di attualizzare ed aggiornare l'impostazione dei referti nella predisposizione del programma della Sezione per l'anno in corso, si devono, comunque, confermare e riproporre alcuni indirizzi e criteri di indagine di cui alle determinazioni di programma per gli anni precedenti e ritenuti tuttora operativi e cogenti.

1. PROFILI FUNZIONALI ED ORGANIZZATIVI DELLA SEZIONE

1.1 Enti controllati.

Le attribuzioni della Sezione del controllo sugli enti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, hanno per destinatari soggetti istituzionali di differente natura giuridica, cui è affidata la cura di interessi collettivi: enti pubblici, economici e non economici, società partecipate dallo Stato e da altre amministrazioni pubbliche, fondazioni ed altri organismi di diritto privato.

Tale platea è suscettibile di ampliamento o riduzione, in occasione delle iniziative di costituzione di nuovi organismi finanziati con contribuzioni pubbliche o di accorpamento, fusione, trasformazione di enti già esistenti.

L'orientamento della Corte costituzionale, come noto, è nel senso che la nozione di "ente pubblico", di cui alla legge sopra indicata, vada intesa in senso ampio in ragione non già della forma giuridica e/o dei moduli operativi del soggetto da controllare, bensì della natura sostanziale di soggetto alimentato stabilmente da risorse statali, sia con contribuzioni annue di esercizio che consentono di qualificare la situazione finanziaria come parzialmente o totalmente derivata dallo Stato, sia quando trattasi di enti con connotazione privatistica e gestione improntata a moduli civilistici, mediante un apporto al patrimonio.

In tale consolidata accezione, l'ambito delle competenze della Sezione è venuto nel tempo ad estendersi ad enti con soggettività giuridiche assai disomogenee, anticipando orientamenti giurisprudenziali solo più di recente evidenziatisi in altri comparti anche alla luce dell'evoluzione del sistema di finanza pubblica e dei principi sovranazionali di equilibrio cui il medesimo è ispirato. L'evolversi, peraltro, della legislazione in tal senso, ha accentuato la naturale "*vis attractiva*" che le attribuzioni della Sezione sottendono verso le varieguate forme soggettive che possono connotare le gestioni finanziarie riconducibili all'ambito della finanza statale.

Cosicché, le competenze della Sezione risultano allo stato ulteriormente ampliate a seguito della costituzione di nuovi soggetti giuridici, pubblici e privati, finanziati con contribuzioni pubbliche, periodiche o in forma di apporti al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria.

Gli enti sottoposti al controllo della Corte ai sensi della legge n. 259 del 1958 sono, al 31 dicembre 2021, complessivamente 314, compresi gli Automobile club provinciali e locali, gli enti della rete della Giunta storica nazionale, gli enti parco nazionali, le Fondazioni liriche e le Autorità di bacino. Di essi, 222 sono enti pubblici, 37 società e 55 persone giuridiche private diverse dalle società.

Di tali enti e società, 75 sono controllati con le modalità di cui all'art. 12 della già menzionata legge n. 259, 232 ai sensi dell'art. 2 della stessa legge e 7 in base alla legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Nel corso dell'esercizio saranno monitorate le procedure di costituzione e quelle volte a consentire la concreta operatività della fondazione "Istituto di ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile" con sede a Taranto (prevista dall'articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) per il quale l'art. 4 del d.P.R. 11 settembre 2020, n. 195 prevede il controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 259 del 1958, nonché dell'Autorità per la laguna di Venezia, le cui norme istitutive (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia") prevedono il controllo di questa Sezione, ai sensi della medesima legge n. 259 del 1958 (art. 95, comma 9).

La Sezione anche per il 2022 continuerà a svolgere, compatibilmente con le risorse disponibili, un'attività di ricognizione degli enti per i quali possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'assoggettamento al controllo di cui alla legge n. 259 del 1958, mediante apposita determinazione con cui chiede l'emanazione di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dichiarativo della sottoposizione a controllo.

1.2 Organizzazione della Sezione e risorse disponibili.

Sotto il profilo organizzativo, la Sezione potrà continuare a risentire, anche nel 2022, del sottodimensionamento del personale di magistratura, che, a fronte di un organico di diritto di 21 unità, oltre al presidente e al presidente aggiunto, si attesta su una consistenza numerica estremamente limitata.

L'integrazione dell'organico del personale di magistratura appare ineludibile per non venire meno agli obblighi istituzionale gravanti sulla Sezione, assicurando nel contempo il necessario livello qualitativo delle verifiche di competenza a beneficio del Parlamento, quale espressione della collettività.

Si tratta di funzioni, infatti, che trovano fondamento nell'art. 100 della Costituzione, con le modalità declinate dalla legge n. 259 del 1958, attuativa della predetta disposizione della Carta fondamentale, come ribadito dalla Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 466 del 1993.

Malgrado tali difficoltà, vieppiù nel tempo aggravatesi, l'attività di controllo della Sezione nell'anno appena trascorso ha riguardato la gestione di 314 enti e società pubbliche.

Nel 2022 la Sezione dovrà confrontarsi, non soltanto con il progressivo incremento degli enti controllati per effetto di atti normativi di assoggettamento, ma soprattutto con i maggiori impegni che deriveranno dagli adempimenti connessi alle verifiche e ai controlli nei confronti di numerosi enti assoggettati al controllo in ordine ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

E', infatti, da porre l'attenzione sulla circostanza che il già citato Programma dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2022 si correla, in uno con l'evolversi del quadro normativo, a nuovi e importanti compiti affidati all'Istituto, il più rilevante dei quali attiene alle attività connesse al PNRR, come declinate dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021.

Anche la Sezione del controllo sugli enti è chiamata, in linea con le attribuzioni ad essa assegnate dalla legge istitutiva, comprensive e non sostitutive del controllo sulla gestione ex lege n. 20 del 1994, ad un contributo, dapprima di analisi e, quindi, di controllo gestionale nei confronti di quegli enti che sono o che saranno destinatari dei finanziamenti di derivazione comunitaria.

La richiamata disposizione dell'art. 7 secondo cui "La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR", si pone, infatti, in coerenza - fermi restando gli ambiti soggettivi di competenza - con l'attività svolta dalla Sezione con prioritario esito di referto al Parlamento. In un quadro di migliore organizzazione del controllo, anche nel 2022 è confermato lo stretto collegamento tra i magistrati componenti la Sezione ed i magistrati delegati e delegati sostituti non facenti parte dell'organico della stessa. Questi ultimi devono, infatti, essere partecipi dell'attività della Sezione attraverso la presenza alle adunanze, alle periodiche riunioni di gruppo che si tengono nel corso dell'anno, sia per l'esame preliminare degli schemi di referti sulla gestione degli enti, sia per la trattazione di specifiche questioni di carattere generale.

Attiene sempre ai profili organizzativi e, in ragione delle criticità sopra descritte, assume valore imprescindibile per il 2022, la necessità che i magistrati - come si ribadirà nel prosieguo - improntino gli schemi delle relazioni da essi predisposte a ragionati criteri di sinteticità, evitando, ad esempio, di riproporre la descrizione di assetti organizzativi o di attività istituzionali in assenza di sostanziali modifiche rispetto al passato o di riferire su fatti e accadimenti già esposti nella documentazione di bilancio e relativi allegati, tanto più ove non accompagnati da specifiche valutazioni o

considerazioni.

1.3 Digitalizzazione e Sistema informatico.

A causa del perdurare, a far data dal marzo 2020, degli interventi restrittivi conseguenti alla pandemia da Covid-19 e della conseguente riduzione del personale amministrativo e di magistratura presente in ufficio, si manterranno attivi una serie di interventi organizzativi e procedurali volti a consentire lo svolgimento da remoto sia dell'attività istruttoria che delle adunanze della Sezione.

Gran parte delle adunanze sono state svolte, e continueranno a svolgersi, da remoto fino al termine del periodo emergenziale. Ciò non ha, comunque, inciso sulla qualità dei referti e dell'attività di controllo. Gli strumenti operativi forniti dall'amministrazione ed il pronto adeguamento delle procedure - facilitato da un processo di standardizzazione delle attività, oltre che dei referti - hanno consentito di espletare con modalità a distanza le attività e le funzioni della Sezione, con risultati sostanzialmente costanti rispetto ai precedenti esercizi.

Un riferimento è da fare anche al Sistema Informatico Controllo Enti (Sice), operativo dal 2016, finalizzato a consentire la trasmissione in formato elettronico ed elaborabile dei dati del bilancio di esercizio e di altre informazioni extra-contabili. Per quanto riguarda la funzione di acquisizione dei dati contabili ed extracontabili da parte degli enti, il sistema continua a manifestare alcune criticità, già emerse in passato, riconducibili sia all'impalcatura originaria sia all'insufficiente utilizzo, da parte degli enti, del medesimo nella trasmissione dei dati.

Il sistema, invece, opera correntemente nella funzione di banca dati dell'attività della Sezione, in particolare raccogliendo i d.p.c.m. di assoggettamento; le determinazioni e i referti della Sezione sugli enti controllati; la normativa relativa ai medesimi; l'anagrafica, anche storica, dei magistrati istruttori che si sono susseguiti nell'attività del controllo e dei revisori. Sotto tale ultimo profilo esso rappresenta un'indispensabile banca dati per la Sezione alla quale il personale di magistratura ed amministrativo continua a fare riferimento.

Si continuerà, anche nel corso del 2022, nell'opera di ricognizione sul livello di utilizzo dell'applicativo Sice da parte degli enti e di stimolo nei confronti dei medesimi per un ottimale uso dello strumento informativo e saranno adottate ulteriori iniziative volte ad affrontare gli elementi di criticità emersi. E' previsto, nel corso dell'anno, un corso di formazione ed aggiornamento in materia sia per i revisori che per i magistrati della Sezione.

2. CRITERI DEL CONTROLLO DELLA SEZIONE.

2.1 Criteri relativi agli adempimenti legati al PNRR.

Restano confermati i criteri della tempestività, attualità, significatività, continuità ed esaustività cui deve ispirarsi l'attività di controllo della Sezione e di cui di seguito è data sintetica esposizione.

Al riguardo occorre, però, qualche preliminare considerazione.

Come già anticipato, al progressivo ampliarsi della sfera e del numero degli enti assoggettati al controllo della Sezione, in attuazione della legge n. 259 del 1958; alla complessità di una attività di verifica che riguarda enti aventi natura e caratteristiche tra loro diverse (enti pubblici, società in mano pubblica o controllate dallo Stato, altri soggetti privati quali fondazioni o associazioni); alla conseguente necessità di verificare le attività amministrativo-contabili di ciascun ente in rapporto a diversi assetti normativi primari e secondari, non corrisponde un analogo potenziamento del numero dei magistrati e del personale di revisione assegnati alla Sezione.

Perché l'osservanza dei criteri in parola possa realisticamente essere garantita anche in una situazione organica pesantemente deficitaria, occorre richiamare la responsabile attenzione di ciascun magistrato sulla necessità che l'attività di controllo e la relazione al Parlamento in cui l'attività medesima è sussunta, coniughino i criteri medesimi in un contesto quanto più possibile sintetico.

Ciò vuol dire, in primo luogo, che la relazione al Parlamento, in uno con riferimenti alla natura giuridica del soggetto controllato e al raggiungimento dei fini istituzionali, dovrà cogliere gli aspetti essenziali dell'attività gestionale di ciascun ente ed essere tesa ad evidenziare prioritariamente situazioni, assetti o aspetti che presentino profili di criticità o problematicità. In questo contesto è ugualmente rimessa alla responsabile attenzione di ciascun magistrato la necessità di graduare l'attività di controllo, non tanto e non solo sulla rilevanza dimensionale di ciascun ente (ad esempio in termini economico-patrimoniali), quanto piuttosto sui profili di criticità emersi nella pregressa attività di controllo, ovvero sulla necessità di dare tempestiva informazione al Parlamento di interventi normativi o provvedimenti che incidano sensibilmente sugli assetti organizzativi e finanziari di un ente (si pensi al PNRR, di cui nel prosieguo si dice in maggior dettaglio).

Alla luce di queste indicazioni organizzative, che devono intendersi permeare l'intero programma di controllo e verifiche della Sezione per il 2022, ciascun magistrato dovrà, altresì, porre attenzione sulla opportunità di evitare che lo schema di relazione contenga esposizioni tratte di fatti e circostanze già esposte nelle precedenti relazioni, qualora gli stessi non si riverberino in perduranti profili di interesse sotto l'aspetto del controllo e dell'informazione agli organi parlamentari.

Le novità connesse al PNRR impongono ulteriori indicazioni. Nell'ambito del programma messo a punto dall'Unione europea per la ripresa post-pandemica denominato Next Generation EU (NGEU), che prevede investimenti e riforme per rilanciare l'economia, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato dall'Italia, articolato sui tre assi strategici della digitalizzazione e innovazione, della transizione ecologica e dell'inclusione sociale, coinvolge sotto vari profili numerosi enti assoggettati al controllo della Sezione, fra cui, in particolare: INPS, INAIL, Cassa depositi e prestiti, Ferrovie dello Stato, RFI, Enav, RAM, Sogei, Studiare sviluppo, Consip, Autorità di sistema portuali, Enti parco, Indire, Invalsi, Ispra e molti altri.

Il programma dei controlli per l'anno 2022 deve, quindi, tenere in considerazione nuove, importanti priorità, quali l'applicazione delle disposizioni previste dal PNRR, monitorare tempestivamente l'avanzamento dei lavori compresi nel Piano ed organizzare, eventualmente, le attività di referto secondo iter prioritari nei riguardi dei molti enti, assoggettati al controllo, che sono chiamati a partecipare sia in qualità di coordinatori (basti pensare al ruolo che assumeranno società ed enti controllati, quali Sogei, Studiare sviluppo, Istat e Consip) sia in qualità di soggetti attuatori.

Al riguardo, sulla base di una previa ricognizione in concreto delle attività intestate a ciascuno di essi e del loro impatto economico-finanziario, si dovrà dar conto al Parlamento, in apposito capitolo del referto annuale su ciascun ente, dell'esito del controllo effettuato, anche tenendo conto dei parametri indicati dall'art. 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Le norme dedicate al controllo della Corte indicano un modello fondato sulla verifica degli esiti della gestione, anche in corso di svolgimento, valutando traguardi (*milestones*) ed obiettivi (*targets*), evidenziando difficoltà che possano incidere sui tempi di realizzazione dei progetti, monitorando stati di avanzamento o scostamenti.

Ai fini del rapporto semestrale di cui al citato art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, che sarà trasmesso al Parlamento dalle Sezioni riunite e a cui dovranno concorrere tutte le Sezioni di controllo della Corte, sarà indispensabile un'azione continua di coordinamento fra le stesse e le Sezioni Riunite, allo scopo di adottare tecniche di verifica omogenee e tali da consentire l'acquisizione di elementi informativi e dati da porre a fondamento di verifiche incrociate e riscontri "a rete" coinvolgenti i diversi livelli decisionali.

A tal fine ha preso avvio, con apposita attività istruttoria nei riguardi degli enti controllati, unitamente ad un questionario (che avrà la finalità di poter disporre di dati omogenei), una prima indagine volta ad una ricognizione degli enti coinvolti nei progetti legati al PNRR, dell'entità delle risorse assegnate o previste, della costituzione di strutture dedicate ed altro.

2.2 Criteri generali del controllo.

Tempestività. Tra i caratteri che devono contraddistinguere le relazioni, perché esse possano essere di effettivo ausilio agli organi rappresentativi, un rilievo particolare va riservato al criterio della tempestività.

I magistrati cui è stato conferito l'incarico di relatore, svolgano essi le funzioni ai sensi dell'art. 2 o dell'art. 12 della legge n. 259 del 1958, devono far sì che gli schemi di relazione - da sottoporre ai Gruppi di esame, preordinati allo scrutinio del Collegio - vengano predisposti sollecitamente, in modo da garantire il rispetto dell'art. 7 della legge, in forza del quale la Corte riferisce al Parlamento i risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli enti "non oltre sei mesi dalla presentazione dei rendiconti da parte degli stessi".

Perché il referto sia reso entro tempi ragionevoli dalla chiusura dell'esercizio, occorre, inoltre, che i magistrati cui è affidata la responsabilità di riferire sui singoli enti vigilino e intervengano affinché i documenti di bilancio, una volta perfezionati dagli enti, siano trasmessi alla Sezione entro i termini prescritti dall'art. 4 della ripetuta legge n. 259 del 1958, e cioè non oltre quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La necessaria tempestività dei referti richiede ragionevolmente, come già detto, che la stesura degli schemi delle relazioni sia improntata a criteri di sinteticità, da graduare, comunque, in relazione alla complessità dell'ente ed alle problematiche emerse in sede di controllo e, quindi, soddisfacendo lo stesso criterio dell'eshaustività di cui si dice appresso.

Attualità.

Come di consueto, particolare attenzione verrà posta al requisito dell'attualità. Dal momento che i referti, per i tempi tecnici richiesti dall'approvazione e trasmissione dei rendiconti da parte degli enti e dall'esame stesso che compie la Corte, intervengono necessariamente dopo la chiusura della gestione annuale, l'attualità degli stessi sarà assicurata attraverso la segnalazione delle novità normative intervenute, delle modifiche ordinamentali e della *governance*, nonché dei più rilevanti fra gli eventi gestionali successivi alla chiusura dell'esercizio di riferimento, al fine di rendere un'informazione il più possibile aggiornata.

Significatività.

Di grande rilievo è, poi, il criterio della significatività. Le relazioni saranno tese, da un lato, ad inquadrare la particolare missione dell'ente controllato nel più ampio ambito delle politiche pubbliche di settore, con la relativa legislazione ed i piani e programmi attuativi; dall'altro, a evidenziare i fatti gestori di maggiore risalto intervenuti nel periodo di riferimento.

Secondo le disposizioni dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione e della legge attuativa, momento focale dell'attività della Sezione resta l'esame approfondito della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli enti controllati, anche in raffronto con gli esercizi precedenti, a maggior ragione alla luce della riforma introdotta con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che implicano la verifica degli equilibri di bilancio e della sostenibilità dell'indebitamento.

A tal fine, nei referti la Sezione formula proprie, autonome valutazioni sul complessivo andamento della gestione finanziaria, in una posizione differenziata rispetto a quella della vigilanza governativa e del sistema dei controlli interni. Onde fornire una visione complessiva e immediata dei risultati conseguiti nell'esercizio in esame, appare utile far precedere le analisi sui rendiconti da tabelle in cui vengano riportati i principali saldi di bilancio. Nel medesimo contesto, sarà monitorata la capacità degli enti - in primo luogo di quelli aventi natura giuridica di diritto privato - di attrarre risorse private, ai sensi delle disposizioni normative che ne disciplinano l'attività (si pensi agli enti che operano nel settore della cultura, ai parchi nazionali, agli enti di ricerca).

Continuità e concomitanza.

Il controllo non si esplica solo mediante il referto annuale, ma deve essere svolto durante l'intero esercizio finanziario – condizione, questa, connaturata alle funzioni svolte ex art. 12, con la presenza cioè del magistrato alle sedute degli organi amministrativi e di revisione, ma che investe anche i controlli effettuati a norma dell'art. 2 della legge n. 259 del 1958 -, avvalendosi di tutti gli strumenti disponibili, quali, ad esempio, oltre ai documenti contabili, i verbali degli organi amministrativi e di revisione, le relazioni e i verbali degli organi di controllo interno, gli atti ispettivi, l'ulteriore documentazione istruttoria acquisita.

Si rammenta, a tal proposito, il disposto dell'art. 8 della legge n. 259 del 1958 in forza del quale *“La Corte dei conti, oltre a riferire annualmente al Parlamento, formula, in qualsiasi altro momento, se accerti irregolarità nella gestione di un ente e, comunque, quando lo ritenga opportuno, i suoi rilievi al Ministro del tesoro ed al ministro competente”*.

Si ritiene necessario, al riguardo, che i magistrati addetti al controllo informino tempestivamente il Presidente della Sezione in ordine alle irregolarità accertate, affinché si possa procedere, all'esito dell'esame collegiale, all'adozione di specifico referto ai sensi della norma suindicata.

Sarà monitorata la tempestiva trasmissione alla Sezione dei documenti previsti, per ciascun ente, nella determinazione iniziale di avvio del controllo riguardante gli adempimenti istruttori.

La continuità del controllo che si esplica annualmente, richiede, inoltre, la verifica delle misure adottate dagli enti a seguito delle osservazioni mosse nei referti per gli esercizi precedenti.

Esaustività.

Il carattere dell'esaustività, infine, implica che le analisi condotte nei referti comprendano i principali profili istituzionali e gestionali che possono avere, in modo diretto o indiretto, riflessi sulla gestione finanziaria, quali, tra i tanti, l'ordinamento dell'ente, l'organizzazione strutturale, il sistema di governo, la consistenza del personale e la dinamica dei relativi costi, il ciclo della *performance*, l'attuazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza, i controlli interni, il contenzioso, le partecipazioni societarie e l'attività negoziale.

3. CONTENUTO E OGGETTO DEL CONTROLLO.

3.1 Relazioni di settore.

In continuità con le linee programmatiche degli anni precedenti, saranno elaborati referti al Parlamento di taglio trasversale (c.d. relazioni di settore), attraverso la predisposizione di relazioni unitarie afferenti a una pluralità di enti omogenei, affidati a un unico o a più magistrati in qualità di istruttore-relatore. Tale modalità consente di analizzare, non solo la gestione di ogni singolo ente, ma anche di effettuare comparazioni fra gli enti del medesimo settore, nonché di acquisire elementi generali di conoscenza e valutazione del settore nel suo complesso.

Anche nel corso del 2022 la Sezione riferirà, dunque, al Parlamento con un'unica relazione sulla gestione finanziaria delle 14 fondazioni lirico-sinfoniche, dell'Automobile Club, unitamente ai 104 Automobile club provinciali e locali, dei 23 parchi nazionali, dei 3 consorzi fluviali e della Giunta storica insieme agli Istituti della rete.

Qualora profili organizzativi non consigliassero relazioni di carattere unitario, ove possibile, saranno individuati elementi di comparabilità normativi, economico-finanziari o gestionali, *best practices* o quant'altro sia utile alla valutazione dell'ente in esame nel contesto più generale della categoria cui esso è riconducibile.

3.2 Contraddittorio.

Con determinazione della Sezione n. 7 del 30 gennaio 2020 sono state apportate alcune integrazioni alle "Norme di organizzazione della Sezione", approvate con la determinazione n. 10 del 1° marzo 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di rafforzare il confronto con gli enti controllati, sia nella fase prodromica all'approvazione del referto da parte del Collegio, che in quella successiva, a partire dalle relazioni sulla gestione dell'esercizio finanziario 2019.

L'art. 8-bis delle predette norme di organizzazione, introdotto con la citata novella, prescrive, infatti, che alla conclusione della fase istruttoria l'ente controllato sia informato delle criticità, solo ove riscontrate e non risolte, sulle quali potrà produrre risposte e chiarimenti, di cui si terrà conto in sede di valutazione collegiale.

Tenuto poi conto delle peculiarità delle funzioni di controllo svolte dalla Sezione ai sensi della legge n. 259 del 1958 - che, come sopra specificato, sono continuative, in quanto seguono la cadenza dei bilanci consuntivi degli enti sottoposti a controllo - il sistema regolamentare sopra delineato

consente di valorizzare il “punto di vista” dell’ente già nel successivo referto. Pertanto, è stato aggiunto all’art. 5 delle indicate norme di organizzazione il comma 2-bis, secondo cui, dopo l’approvazione del referto da parte del Collegio – sede nella quale potrebbero anche emergere nuove osservazioni, critiche e suggerimenti – il Presidente della Sezione trasmette la relazione anche ai vertici dell’ente con specifico invito a presentare eventuali proprie osservazioni, che potranno essere oggetto di esame della Sezione e di cui potrà darsi conto nel referto successivo.

3.3 Contenuto e profili gestionali oggetto del controllo.

Anche nel 2022, sulla base dell’ormai consolidato indirizzo seguito nell’esercizio del controllo, l’analisi della gestione finanziaria andrà riferita alle funzioni assegnate dall’ordinamento a ciascun ente, rispetto alle quali commisurare l’efficienza, l’economicità e l’efficacia della gestione ed i risultati finali rappresentati nel rendiconto.

Sarà osservata la corretta costituzione del sistema di governo, in primo luogo con riferimento al tempestivo, fisiologico rinnovo degli organi da parte dei soggetti competenti. In particolare, per gli enti che svolgono attività di impresa, sarà oggetto di analisi il profilo dell’efficace funzionamento della *governance*, anche alla luce del nuovo testo dell’art. 2086 del Codice civile, il cui comma 2, introdotto dall’art. 375, comma 2, del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ed entrato in vigore, ai sensi del successivo art. 389, comma 2, il 16 marzo 2019, ha posto, per le imprese in forma societaria o collettiva, il dovere di istituire anche un assetto organizzativo e amministrativo adeguato, in funzione della tempestiva rilevazione di eventuali situazioni di crisi o perdita della continuità aziendale.

Inoltre, nei referti ci si soffermerà sul funzionamento degli organi di amministrazione e controllo; in particolare, si darà conto della qualità e della tempestività delle informazioni fornite ai componenti gli organi sulle questioni poste all’ordine del giorno nelle sedute collegiali e dei profili di problematicità eventualmente insorti in sede di adozione delle deliberazioni di maggiore rilevanza adottate dagli organi di governo.

Il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Tusp), recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ha prescritto, per gli enti sottoposti al controllo ex lege n. 259 del 1958, che siano – o stiano per diventare – titolari di partecipazioni societarie, la comunicazione alla Sezione di alcune procedure o provvedimenti ritenuti dal legislatore particolarmente significativi sotto il profilo della razionalizzazione delle partecipazioni stesse, soprattutto ai

fini del contenimento della spesa. I principali obblighi di trasmissione alla Corte dei conti e quindi alla Sezione del controllo sugli enti, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del citato testo unico, a carico degli enti pubblici partecipanti, riguardano:

- a) gli atti deliberativi di costituzione di nuova società a partecipazione pubblica o di acquisizione di una partecipazione in società già costituite, che sono soggetti a puntuali oneri di motivazione, sotto il profilo delle ragioni, della finalità, della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria (art. 5);
- b) gli atti di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione (art 11, comma 3);
- c) gli esiti delle analisi annuali che le amministrazioni pubbliche devono effettuare in via ordinaria, entro il 31 dicembre, a partire dall'esercizio 2018, delle società di cui detengono partecipazioni, adottando eventualmente piani di razionalizzazione, corredati di relazione tecnica, per il riassetto, la fusione o la liquidazione di quelle non più strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali o che non rispondano a determinati requisiti nonché le successive relazioni sull'attuazione dei piani stessi (art. 20).

Esauritasi la fase della revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016, di cui all'art. 24 del citato d.lgs. n. 175 del 2016, la Sezione proseguirà nella verifica dell'adempimento dell'obbligo di adozione dei piani di razionalizzazione ordinari prescritti dalla legge, di cui al precedente punto c) e del conseguente loro invio alla Corte, nonché della coerenza, dell'attendibilità delle motivazioni poste a base delle decisioni assunte dagli enti e della continuità con i precedenti riassetto.

Ulteriori obblighi di comunicazione alla Sezione sono previsti nel Tusp dall'art. 14, comma 5, con riferimento al piano di risanamento che contempra il raggiungimento dell'equilibrio in tre anni per consentire i trasferimenti straordinari alle società che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi.

Altro aspetto della gestione meritevole di approfondimento, per le sue ricadute sul piano finanziario, è l'attività negoziale. In particolare, per tutti gli enti rientranti nell'ambito applicativo del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, sarà verificata l'osservanza delle regole afferenti alla gestione delle procedure contrattuali per l'acquisizione di lavori, beni e servizi.

Nei referti, saranno forniti elementi di conoscenza (ed eventuali valutazioni) circa il numero e gli importi inerenti alle procedure di affidamento, distinguendo quelle sottosoglia, ex art. 36

del citato d.lgs. n. 50 del 2016, da quelle ordinarie, ex artt. da 59 al 65 del medesimo decreto legislativo, anche tenendo conto delle specifiche disposizioni riguardanti i settori speciali (artt. 114 e ss.) e gli appalti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti (artt. 4 e ss.).

Inoltre, saranno evidenziati gli eventuali profili di criticità nella materia dei contratti pubblici, con riferimento, ad esempio, alle proroghe contrattuali ed agli atti aggiuntivi (aumento o diminuzione delle prestazioni), di cui, rispettivamente, all'art. 106, commi 11 e 12, del codice dei contratti, nonché all'uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara in tema di procedure di scelta del contraente nei settori speciali, ex art. 125.

Sarà oggetto di analisi anche l'attuazione del sistema centralizzato degli acquisti, finalizzato alla razionalizzazione della spesa, in applicazione delle relative disposizioni che, con diversa portata precettiva, hanno quali destinatari i soggetti pubblici o privati controllati da questa Sezione.

A seguito della pandemia da Covid-19, in coerenza con i criteri di controllo elaborati dalle Sezioni riunite nella deliberazione n. 21/SSRRCC/INPR/21 del 21 dicembre 2021, saranno oggetto di esame anche gli interventi adottati dagli enti sulla base della normativa emergenziale ed i conseguenti riflessi sotto il profilo organizzativo, della produttività e del buon andamento.

Ove assumano rilevanza, saranno esaminati gli effetti della pandemia sull'attività dell'ente controllato, tenuto conto della specifica missione di ognuno, unitamente ai riflessi economico-finanziari sui risultati di bilancio conseguenti alle disposizioni legislative adottate a sostegno dei soggetti e delle attività produttive colpite dalla situazione emergenziale.

Per quanto riguarda il personale, a partire dal 2018, in applicazione dell'art. 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono tenute all'adozione annuale dei Piani triennali dei fabbisogni di personale (Pftp), per la cui predisposizione sono state adottate le "Linee di indirizzo" con decreto 8 maggio 2018 dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Particolare attenzione continuerà ad essere dedicata alle verifiche svolte dagli organi interni di revisione riguardo all'attuazione delle misure di contenimento e di razionalizzazione della spesa.

Sotto un profilo più generale e fermi restando le indicazioni ed i criteri già esposti, le modalità di controllo possono così riassumersi:

a) per gli enti controllati ai sensi dell'art. 2 della legge n. 259 del 1958, l'esame sarà effettuato

attraverso l'analisi dei documenti contabili e dei verbali degli organi di revisione e mediante un'apposita, idonea istruttoria sui vari aspetti gestionali;

b) per gli enti controllati ex art. 12 della legge citata, il controllo verrà esercitato, oltre che con l'esame dei documenti contabili che gli enti devono trasmettere alla Corte, anche attraverso l'apporto del magistrato delegato che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di controllo e con l'esercizio dell'attività istruttoria necessaria per una compiuta analisi della complessiva gestione finanziaria.

L'attività della Sezione sarà, come per il passato, intesa a evidenziare le criticità e le osservazioni che dovessero emergere dai fatti gestori realizzati dai diversi enti, anche attraverso l'eventuale segnalazione delle stesse alle amministrazioni vigilanti. Costituiranno, in particolare, oggetto di indagine i profili gestionali rispetto ai quali è, o può rivelarsi, più elevato il rischio di criticità sotto il profilo economico e finanziario.

Un'ampia parte della platea di enti controllati è costituita dalle gestioni nei settori degli enti parco, delle autorità del sistema portuale, delle autorità di bacino, della previdenza, della ricerca e delle società di capitali partecipate dallo Stato, con o senza carattere d'impresa.

Con riferimento a detti settori, di seguito si indicano alcuni aspetti che potranno essere trattati nelle relazioni.

3.3.1 Enti previdenziali.

Con riguardo agli enti pubblici operanti nel settore previdenziale, assistenziale ed assicurativo saranno valutati i profili relativi alla *governance* (per gli enti previdenziali pubblici si segnalano, in particolare, le innovazioni introdotte con l'art. 25 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26), alla loro riorganizzazione, alle iniziative assunte in materia di personale, al contenzioso, all'avvocatura interna, ai servizi socio-sanitari, agli uffici medico-legali, all'attività ispettiva, alla gestione e dismissione del patrimonio.

Per gli enti previdenziali privati, in particolare, potranno essere evidenziati: *a)* le misure adottate (anche in applicazione delle previsioni relative alle indicazioni dei bilanci tecnici ai sensi della normativa vigente in materia) per assicurare la sostenibilità delle gestioni nel lungo periodo, con specifico riguardo al rapporto tra entrate per contributi ed uscite per prestazioni; *b)* lo stato, la quantità e la qualità del contenzioso; il livello di morosità contributiva e le misure volte a contrastare le evasioni e le elusioni rispetto all'obbligo contributivo; *c)* la composizione e la redditività del

patrimonio; *d*) le eventuali iniziative volte a migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti, con specifico riferimento alla facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103; *e*) il saldo di esercizio tra contributi e prestazioni complessivi (per la previdenza ed assistenza), ed il saldo tra contributi e prestazioni nel settore esclusivamente pensionistico, in correlazione a quanto previsto dall'art. 24, comma 24, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124.

Particolare attenzione sarà riservata al rispetto delle disposizioni in tema di contenimento delle spese (applicabili, ferme restando le disposizioni che recano vincoli in materia di spese di personale, sino al 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 183, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, comma confermato dall'art. 1, comma 601, della l. n. 160 del 27 dicembre 2019).

Le valutazioni della Corte avranno riguardo anche alla tipologia e alla gestione degli investimenti, verificando l'eventuale adozione di specifiche regolamentazioni dei processi decisionali e di controllo degli stessi; sarà oggetto di osservazione anche il rispetto dei principi di prudenza nella scelta degli strumenti di investimento e di necessaria strumentalità degli stessi rispetto ai fini istituzionali, sempre di natura pubblicistica, che caratterizzano le Casse previdenziali, tenendo conto altresì delle rilevazioni effettuate da Covip. In proposito, peraltro, si osserva che non è stato ancora emanato il regolamento attuativo del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di regolamentazione degli investimenti mobiliari e immobiliari delle Casse.

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha dato luogo a provvedimenti a tutela delle posizioni previdenziali degli iscritti, riconducibili a tre tipologie di agevolazioni, ossia la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, l'erogazione di un'indennità e l'esonero contributivo; ne saranno osservati i relativi effetti sugli equilibri di bilancio.

3.3.2 Enti del terzo settore.

Con le disposizioni del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) è stata introdotta, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, una nuova categoria normativa di enti, appartenenti, tradizionalmente, al settore *non profit* (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, società di mutuo soccorso, reti associative, imprese e cooperative sociali).

La disciplina intende promuovere e valorizzare tutte le espressioni della libertà di associazione

dei cittadini (art. 18 Cost.) finalizzate allo svolgimento di attività di interesse generale volte a garantire il soddisfacimento di bisogni essenziali delle persone e della comunità. Tale normativa costituisce il portato di una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione.

A seguito dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts), divenuto operativo dal 23 novembre 2021, detti enti sono coinvolti attivamente nelle sedi della programmazione, progettazione e organizzazione degli interventi e dei servizi della Pubblica amministrazione, in quanto garantiscono la loro effettiva "terzietà" attraverso la più stretta procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria da loro svolta e il più rigoroso rispetto delle norme di evidenza pubblica nonché degli obblighi di trasparenza e di informazione.

In ragione delle suddette caratteristiche strutturali, la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) ha introdotto deroghe, in materia di affidamenti, agli artt. 30, 59 e 140 del Codice dei contratti pubblici finalizzate a coordinare l'applicazione dei due codici.

Per garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie gestite dagli enti del Terzo settore cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, il controllo della Corte, nell'ambito soggettivo di competenza ex lege n. 259 del 1958, sarà indirizzato a verificare, principalmente, la conformità dei modelli di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e bilancio sociale, adottati da ciascun ente a decorrere dall'esercizio 2021, agli standard definiti dai decreti MIps del 4 luglio 2019 e del 5 marzo 2020.

3.3.3 Società di capitali.

Quanto alle società di capitali partecipate dalle amministrazioni pubbliche, sulla disciplina normativa di riferimento, costituita dal d.lgs. n. 175 del 2016 e dalle norme di diritto comune si è già detto in altra parte di questo programma.

Più nel dettaglio, saranno sottoposti a verifica, anche nel 2022, i seguenti profili:

- le procedure di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni in società già costituite, nonché di alienazione delle partecipazioni possedute;
- il rispetto dei limiti retributivi - ove previsti - per amministratori e dipendenti;
- la completezza dei documenti contabili (compresi quelli relativi al bilancio consolidato);
- il rispetto delle norme in materia di "*in house providing*", in presenza di affidamenti a società

partecipate;

- l'osservanza delle disposizioni riguardanti il numero massimo dei componenti e la parità di genere per l'accesso negli organi di amministrazione e controllo;
- i processi di risanamento dei conti aziendali;
- il volume e le aree d'impiego degli investimenti;
- l'applicazione dei principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) previsti dai regolamenti comunitari;
- il grado e le modalità di attuazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 (e successive modifiche e integrazioni) sulla c.d. "responsabilità degli enti", con specifico riguardo all'attività svolta dall'apposito organismo di vigilanza in materia di modelli organizzativi, nonché all'adozione e al rispetto del codice etico e del suo tempestivo aggiornamento, unitamente alla verifica della facoltà di affidamento dei compiti del predetto organismo ad altri organi di controllo;
- l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, e il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.;
- l'istituzione della figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- l'avvicendamento dei soggetti incaricati della revisione contabile ed il conferimento di eventuali incarichi aggiuntivi ai medesimi;
- i rapporti tra la società e le amministrazioni che alla stessa partecipano e/o esercitano i poteri di vigilanza.

3.3.4 Enti parco.

Vari gli interventi che andranno monitorati sui ventitré enti parco nazionali, istituiti in attuazione della legge-quadro 6 dicembre 1991, n.394 ("legge-quadro sulle aree protette").

Con l'art. 55 del d. l. 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 sono state introdotte modifiche a talune disposizioni della legge quadro, tra cui quelle dirette a snellire le procedure per l'approvazione degli strumenti della programmazione (piano per il parco, regolamento del parco, piano pluriennale economico e sociale) tenuto conto che, a distanza di trent'anni dall'entrata in vigore della legge, molti enti ne sono ancora sprovvisti, e questo anche in

relazione ai riflessi finanziari che ne derivano sul bilancio di alcuni in relazione alle spese per l'affidamento di incarichi finalizzati ad attività propedeutiche.

Per quanto riguarda la *governance*, la normativa emergenziale, oltre all'art. 33 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, applicabile a tutti gli enti ed organismi pubblici, contiene una disposizione speciale per gli enti parco nazionali di proroga del mandato degli organi scaduti al fine di agevolare la programmazione del PNRR nelle aree protette (art. 64 ter del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108).

Per quanto concerne il PNRR, le risorse destinate alla tutela del territorio e della risorsa idrica sono allocate nella componente 4 della Missione 2. L'obiettivo è quello di intervenire nelle dinamiche che governano la gestione di tutti i parchi nazionali (e delle aree marine protette), attraverso l'implementazione di procedure standardizzate e digitalizzate su tre ambiti strategici ai fini della modernizzazione, dell'efficienza e dell'efficacia d'azione delle aree protette: conservazione della natura; servizi digitali ai visitatori; semplificazione amministrativa.

Per quanto concerne la *spending review*, l'art. 51, c. 3-undecies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha previsto che gli enti di gestione delle aree protette possano, fino al 31 dicembre 2021, adottare misure di contenimento ulteriori ed alternative rispetto a quelle contemplate dalla predetta legge di bilancio 2020. Tale flessibilità gestionale è consentita agli enti purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio.

3.3.5 Autorità del sistema portuale.

Con il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 sono state dettate norme sulla "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge n. 84 del 1994, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 124 del 2015", a seguito del quale sono state istituite sedici Autorità di sistema portuale (AdSP) in luogo delle precedenti ventiquattro Autorità portuali preesistenti. I nuovi organismi, nelle cui circoscrizioni sono distribuiti i 57 porti di rilievo nazionale, sono stati concepiti come centri decisionali strategici con sede nelle realtà maggiori, ovvero nei porti definiti *core* dall'Unione europea.

Il controllo sulla gestione finanziaria sulle Autorità di sistema portuale nel 2022 continuerà ad

accertare il completo avvio dei nuovi assetti ordinamentali e verificare la conclusione della transizione alle contabilità consolidate.

Inoltre, il settore dei porti è contemplato dal PNRR, che accentua la considerazione del medesimo quale *asset* della politica della mobilità, dedicandogli un intero ambito della Misura 3 (infrastrutture per una mobilità sostenibile) - componente 2 (intermodalità e logistica integrata) e prevedendo apporti finanziari per la sostenibilità ambientale dei porti stessi (c.d. programma Green Ports) pari a 270 milioni di euro a carico dei fondi europei. Nel corso del prossimo quinquennio, poi, affluiranno al settore i finanziamenti statali complementari previsti dall'art. 1, c. 2, lett. c), del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, pari a euro 2.860 milioni, destinati al miglioramento delle opere infrastrutturali (dighe, moli, banchine) e all'aumento selettivo della capacità portuale (opere di dragaggio, nuovi moli e/o piattaforme logistiche), già ripartiti con apposito decreto Mims (n. 330 del 13 agosto 2021), nonché gli ulteriori stanziamenti contemplati dall'art. 1 ai commi 7 e 8 per lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e per l'aumento selettivo della capacità portuale.

I referti di cui trattasi, quindi, oltretutto sui consueti profili caratteristici delle gestioni esaminate ancora connotati dalla precarietà propria delle realtà amministrative in fase di transizione al nuovo regime tracciato dalla menzionata riforma del 2016, dovranno porre l'accento sulle novità, destinate ad incidere per gli anni a venire sull'attività gestionale delle Autorità di sistema portuale, nonché sulle norme di semplificazione ad esse connesse contenute nel d. l. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 12 del 2020, e nel d. l. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021, e più di recente nel d. l. n. 121 del 2021 (c.d. "decreto Trasporti").

3.3.6 Autorità di bacino distrettuale.

Con l'art. 63 del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), sono state istituite le Autorità di bacino distrettuale, enti pubblici non economici, per la realizzazione delle finalità di tutela del suolo e del sottosuolo, nonché di risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione, presso ciascuno dei sette distretti idrografici in cui è stato ripartito l'intero territorio nazionale italiano ai sensi del successivo art 64.

Il decreto in data 25 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la

semplificazione e la pubblica amministrazione, ha dettato la disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuale del personale e delle risorse strumentali e finanziarie delle precedenti Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, soppresse a far data dall'entrata in vigore del decreto stesso.

L'effettiva individuazione delle risorse ed il loro trasferimento alle Autorità di bacino distrettuale sono stati realizzati con separati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del predetto decreto ministeriale del 2016, il controllo sulla gestione finanziaria delle Autorità di bacino distrettuale viene esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dalla legge n. 258 del 1959, in coerenza con quanto disposto al precedente art. 3, comma 4, in cui è statuito che a dette Autorità si applicano le norme della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Con dpcm in data 17 dicembre 2019 le Autorità di bacino distrettuale sono state assoggettate al controllo ai sensi dell'art. 2 della legge n. 259 del 1958. È seguita la determinazione n. 14 del 18 febbraio 2020, con cui sono stati individuati gli adempimenti da parte degli enti necessari per l'esercizio del controllo.

A seguito dell'emanazione, con decreto interministeriale n. 53 del 1° febbraio 2021, del Regolamento di contabilità, tali enti hanno finalmente avviato le procedure di chiusura delle contabilità speciali e l'approvazione dei primi bilanci autonomi di previsione per l'esercizio 2022 al fine di improntare il proprio ciclo gestionale annuale ai principi vigenti per gli enti pubblici non economici.

3.3.7 Enti di ricerca.

Proseguirà nel 2022 l'attività di monitoraggio sull'attuazione delle più rilevanti innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 218 del 2016 nel sistema degli enti pubblici di ricerca, in particolare per quanto riguarda gli aspetti ordinamentali, strutturali e di valutazione della coerenza delle azioni intraprese dagli enti con i principi ispiratori della riforma.

Vengono in rilievo i seguenti profili:

a) riconoscimento dell'autonomia statutaria, anche in ordine ai modelli organizzativi, adozione dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, del personale e di organizzazione, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91 e al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (art. 3) con previsione di un termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto per l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti, salvo il potere sostitutivo del Ministero vigilante in caso di inottemperanza ma con la previsione della permanenza in carica degli organi di governo controllo fino alla scadenza

naturale del mandato (art. 19);

b) per gli enti vigilati dal MUR: 1) ripartizione dei fondi anche sulla base delle valutazioni della qualità dei risultati della ricerca effettuate dall'Anvur; 2) riconoscimento al Ministero di una funzione di indirizzo strategico nella definizione degli obiettivi (artt. 5 e 6); 3) attribuzione all'Anvur della competenza a dettare linee-guida per la valutazione dei risultati della ricerca (art. 17) anche per gli enti non vigilati del Mur;

c) istituzione della Consulta dei presidenti degli enti, con funzioni propositive e di programmazione (art. 8);

d) disciplina autonoma dei limiti di spesa per il personale, secondo indicatori correlati alle entrate complessive risultanti dai bilanci dell'ultimo triennio (art. 9);

e) possibilità di conferire premi biennali per risultati di eccellenza (art. 15) e di chiamata diretta per meriti eccezionali di ricercatori e tecnologi (art. 16);

f) obbligo di adottare, con proprio regolamento, anche ai sensi della normativa generale vigente di cui al d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91, sistemi di contabilità economico-patrimoniale anche per il controllo analitico della spesa per centri di costo (art. 10);

g) deroga all'applicazione degli artt. 1, comma 450, primo periodo e 452, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca (art. 10, comma 3);

h) previsione della dichiarazione di dissesto finanziario nei casi in cui l'ente non possa far fronte ai debiti liquidi ed esigibili e obbligo di redazione di un piano di rientro (art. 18).

Un altro profilo gestionale che potrà essere oggetto di analisi è quello del personale, anche alla luce dei più recenti interventi normativi.

L'art. 6 del già menzionato d. l. n. 126 del 2019, convertito nella l. n. 159 del 2019, al comma 1, ha aggiunto i commi 4-*bis* e 4-*ter* all'art. 12 del d.lgs. n. 218 del 2016, dettando disposizioni particolari per le procedure di stabilizzazione del personale di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 per gli enti pubblici di ricerca. Inoltre, al comma 1-*bis*, ha introdotto l'art. 12-*bis* che reca una speciale disciplina per la trasformazione di contratti a tempo determinato e assegni di ricerca in rapporti a tempo indeterminato.

Saranno poi osservati, in particolare, alcuni aspetti della gestione, quali gli interventi nei settori della *governance* e dello stato giuridico ed economico dei ricercatori. In particolare, potranno essere analizzate le problematiche statutarie conseguenti alle azioni giudiziarie intraprese da

organizzazioni sindacali nei confronti di alcuni enti di ricerca per il riconoscimento, in applicazione dell'art. 2, c.1. lett. n), del d.lgs. n. 218 del 2016, della rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti.

In tale ambito si sono inserite poi ulteriori disposizioni, fra cui quelle che hanno autorizzato gli enti di ricerca ad espletare le procedure per la stabilizzazione del personale precario. Va poi richiamato l'art. 1, comma 541, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (legge di bilancio 2021) che ha previsto, al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale, l'incremento di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021 del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Si tratta di risorse destinate esclusivamente all'assunzione di ricercatori (e tecnologi) in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati. Con d. m. del 19 maggio 2021 il Ministro dell'università e della ricerca ha ripartito i fondi prevedendo che essi siano destinati ad assunzioni a tempo indeterminato di ricercatori (e tecnologi), al di fuori della pianta organica, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali (da attuare, oltre che con le ordinarie procedure di selezione, anche mediante utilizzo delle graduatorie vigenti). Un ulteriore profilo da evidenziare è che nel decreto si indica quale priorità quella di consentire l'ingresso a "*giovani di elevato livello scientifico e tecnologico*" che non facciano già parte dei ruoli.

Un altro dato normativo di sicuro rilievo per il settore è il comma 548 del medesimo art.1 della legge di bilancio 2021 che istituisce il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca. Detto riparto è poi intervenuto con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 25 giugno 2021, in proporzione all'ultimo riparto del Foe; le finalità sono molteplici: *ex multis*, iniziative di ricerca propedeutiche alla presentazione di progetti di ricerca nell'ambito del Programma Quadro per la ricerca "*Horizon Europe*", partenariati pubblico-privati, iniziative di ricerca interdisciplinare che esplorino temi di rilievo trasversale per il PNR, iniziative a sostegno di gruppi di lavoro a carattere internazionale tra giovani ricercatori post-dottorali.

Si tratta di cospicue risorse vincolate previste dalla legge di bilancio 2021, destinate ad incidere, quindi, significativamente sui saldi di bilancio.

Gli effetti di tali normative dovranno essere, quindi, monitorati, sia sotto il profilo dei risultati dell'attività sia sotto il profilo dell'equilibrio finanziario ed economico-patrimoniale.

3.4 Controllo ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il controllo svolto dalla Sezione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994 e dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 419 del 1999, è a tutt'oggi riferito - a seguito di specifiche disposizioni di revisione e riordino - ai seguenti sette enti culturali: Centro internazionale di studi di architettura A. Palladio (Cisa); Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo (Cisam); Fondazione Ente Ville Vesuviane; Fondazione Casa Buonarroti; Istituto nazionale di studi verdiani (Insv); Istituto nazionale di studi sul rinascimento (Insr); Scuola archeologica di Atene (Saia).

4. PRINCIPALI INTERVENTI NORMATIVI.

4.1 Le leggi di bilancio: riflessi sugli enti sottoposti a controllo.

Hanno riflessi sulle attività di controllo della Sezione alcune norme contenute nelle leggi di bilancio per il 2021 e per il 2022 riguardanti soprattutto interventi finanziari a favore di singoli enti o il tema generale dei risparmi di spesa.

Legge di bilancio per il 2021.

Norme di specifico interesse sono contenute nell'articolo unico della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023":

- è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il fondo per l'esonero dai contributi previdenziali, con una dotazione finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 20);
- sono disposte misure di riequilibrio a favore dell'Inpgi (commi 30 e 31);
- interventi di varia natura sono rivolti a Sace spa, per il rilascio di garanzie ai soggetti indicati dalla norma (comma 210); all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, per il funzionamento della società Anpal Servizi S.p.a. (comma 320); all'Istituto superiore di sanità, sotto forma di aumento del contributo statale (commi 472 e 473).

Inoltre, sempre ai sensi della medesima legge:

- a decorrere dall'anno 2021 sono trasferite al Ministero della salute le competenze in materia di assegnazione del finanziamento della Croce Rossa italiana (Cri) alle regioni, all'Ente strumentale della Croce Rossa italiana e all'Associazione della Croce Rossa italiana, è previsto il trasferimento dall'Ente strumentale all'Associazione della Croce Rossa italiana della proprietà di beni immobili e di unità immobiliari e l'attribuzione di alcuni lasciti testamentari (commi 485 e 486);
- il Ministero dell'università e della ricerca può avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia per i servizi di supporto specialistico e le attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria nonché per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del Programma nazionale per la ricerca e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite il Fondo

per lo sviluppo e la coesione. Per tali finalità è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 (comma 550);

- a decorrere dal 1° gennaio 2021 l'Istituto Luce Cinecittà S.r.l. è trasformato nella società per azioni Istituto Luce Cinecittà S.p.a., che succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Istituto Luce Cinecittà S.r.l. alla medesima data. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e i diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Alla data del 1° gennaio 2021 il capitale è pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura dell'Istituto Luce Cinecittà Srl alla data del 31 dicembre 2020. Per l'anno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad aumentare il capitale sociale dell'Istituto Luce Cinecittà S.p.a. di un importo pari a 10 milioni di euro (commi da 585 a 588);

- per quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, le funzioni del commissario straordinario sono prorogate fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 589, e fino al 31 dicembre 2023, al fine di consentire la realizzazione delle attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento ove presentati in attuazione di quanto stabilito dal comma 590 del medesimo articolo (commi da 589 a 594);

- l'Agenzia Spaziale italiana può procedere annualmente all'assunzione di personale fino al conseguimento del valore soglia, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall'organo interno di controllo. Il valore soglia è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale derivanti da rapporti di lavoro subordinato e da forme di lavoro flessibile, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, registrate nell'ultimo bilancio approvato, alla media delle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Tale rapporto non può superare il 70 per cento. All'ASI, pertanto, non si applicano talune disposizioni di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 218 del 2016 (commi da 895 a 898);

- l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, è autorizzata a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale (comma 908).

Legge di bilancio per il 2022

Si segnalano alcune norme di interesse per la Sezione contenute nell' art. 1 della l. 30 dicembre 2021, n. 234. "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024":

- al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi (comma 103);

- altre disposizioni riguardano: i) contributi finanziari a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori - LILT (comma 275); della Fondazione Museo nazionale della scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci (comma 303); dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE (comma 306; dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS (comma 736); ii) l'incremento del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (comma 310); iii) misure intese riorganizzare e rilanciare le attività del Consiglio nazionale delle ricerche -CNR) (comma 315); iv) l'istituzione di fondi finanziari per le Fondazioni lirico sinfoniche (comma 359) e per il Fondo italiano per il clima (comma 488).

La stessa legge di bilancio dispone, inoltre, rilevanti interventi finanziari a favore della Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica (comma 394), nonché l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di un fondo rotativo, denominato « Fondo italiano per il clima », gestito da Cassa depositi e Prestiti (comma 488).

4.2 La normativa riguardante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si richiamano di seguito alcune disposizioni d'interesse adottate dal legislatore nell'ambito della normativa d'urgenza conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per mitigare gli effetti della crisi sull'economia e stimolare la crescita economica.

Il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto rilancio"), come modificato dall'articolo 27, comma 4-bis, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (cosiddetto "decreto agosto"), al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano, ha autorizzato Cassa depositi e prestiti S.p.a. a costituire un patrimonio destinato, denominato "Patrimonio Rilancio" a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. In ottemperanza all'art. 27 del citato decreto, a maggio 2021 l'Assemblea di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato la costituzione del Patrimonio Rilancio, strumento straordinario e a carattere temporaneo, alimentato da risorse del Ministero dell'economia e delle finanze e gestito da CDP nell'ambito di un patrimonio autonomo e separato.

Il patrimonio destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a condizioni di mercato.

Con l'art. 26 del predetto decreto n. 34 del 2020, recante misure applicabili agli aumenti di capitale delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, società europee e cooperative europee aventi sede in Italia, è stato istituito (comma 12) il "Fondo Patrimonio PMI", finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, nei limiti della dotazione, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16. La gestione del Fondo è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, o a società da questa interamente controllata. Con l'art. 47 si dispone che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al piano industriale e alla normativa vigente, Invitalia S.p.a. è autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione attuate, anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico anche indiretto.

In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID - 19, il predetto decreto n. 34 del 2020 nell'art. 199 ha previsto, tra le altre misure, che le Autorità di sistema portuale, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, possono disporre la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per

la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione. Le predette Autorità sono anche autorizzate a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19.

L'articolo 2, comma 1, lettera c), del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (cosiddetto "decreto liquidità"), ha inserito nell'art. 6 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 14- bis, prevedendo che SACE S.p.a. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attività è svolta con contabilità separata. È accordata di diritto, per gli impegni assunti ai sensi del predetto comma, la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.a.

4.3 Armonizzazione dei sistemi contabili.

In attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n.196, è stato adottato il d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91 che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo. Esso è applicabile alle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, con esclusione degli enti territoriali, e loro organismi strumentali, e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Con il d.p.r. 4 ottobre 2013, n. 132 è stato adottato il piano dei conti integrato delle amministrazioni in contabilità finanziaria, previsto dall'art. 4, commi 1 e 2, del citato d.lgs.

n. 91 del 2011, mentre con il d.m. 27 marzo 2013 sono stati dettati criteri e modalità per la predisposizione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica. Non è stato, invece, ancora approvato il regolamento per la revisione del d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97, di amministrazione e contabilità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) del citato d.lgs. n. 91 del 2011.

Pur nelle more dell'adozione del predetto regolamento, continuerà ad essere monitorato e valutato il percorso di armonizzazione, di cui al sopra indicato d.lgs. n. 91 del 2011, dei bilanci delle amministrazioni controllate, in contabilità sia finanziaria che economico - patrimoniale.

4.4 Disposizioni di contenimento della spesa.

Occorre continuare a monitorare l'intervento del legislatore nei confronti delle amministrazioni, e quindi anche degli enti, di natura pubblica o privata, rientranti nell'ambito del controllo della Sezione, con disposizioni volte per lo più al contenimento della spesa pubblica, ma anche alla razionalizzazione degli assetti organizzativi, attraverso la riduzione o l'accorpamento delle strutture, la ricollocazione delle funzioni ed a volte l'adozione di moduli di natura privatistica, nell'ottica di un efficientamento della gestione dei servizi.

Ai fini della verifica del loro rispetto, poiché si tratta di aspetti che, con riguardo ai controlli di natura cartolare, possono non emergere con immediatezza dai documenti di bilancio, potranno essere svolti specifici approfondimenti istruttori, eventualmente anche avvalendosi delle verifiche effettuate dagli organi di controllo interno.

Una particolare attenzione sarà dedicata alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 590 e seguenti, della legge 30 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) (valutando anche la recente modifica del comma 593 dall'art. 53, comma 6, lett. a) del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108) che, con riguardo alle amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco Istat, ha dettato nuove disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica anche al fine di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

CORTE DEI CONTI - SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

